Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 25 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 12.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 162ª seduta pubblica, per giovedì 30 luglio 1964, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(6009)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in CLXXIV seduta pubblica, per giovedì 30 luglio 1964, alle ore 12, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(6008)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 593.

Approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 114 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra le Mura urbane, via Valenziani, via Piave, via Goito, via Volturno, via Magenta, via Marghera e viale Castro Pretorio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950 e del piano particolareggiato di esecuzione di una parte della zona stralciata dal piano stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1950, al registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 280, con il quale è stato approvato, con lo stralcio delle zone indicate nelle premesse del decreto stesso, il piano particolareggiato n. 114 di esecuzione della zona compresa fra le Mura urbane, via Valenziani, via Piave, via Goito, via Volturno, via Magenta, via Marghera e viale Castro Pretorio;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1963, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 960 del 28 maggio 1963, approvata dal Ministero dell'interno il 23 novembre 1963, l'approvazione della variante *bis* al predetto piano particolareggiato n. 114 nonchè del piano particolareggiato di esecuzione di una parte della zona stralciata dal piano stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata, nei termini stabiliti, alcuna opposizione;

Considerato che la variante proposta prevede la realizzazione, sulle aree di proprietà dello Stato britannico, di un complesso edilizio, comprendente la nuova sede dell'Ambasciata di detto Stato;

Che il piano particolareggiato di una parte della zona stralciata dal piano particolareggiato n. 114 prevede l'allargamento della via XX Settembre fino alla Porta Pia e la creazione di un fornice pedonale attraverso le mura;

Considerato che la sistemazione proposta nell'ambito della zona di proprietà dello Stato britannico appare ben studiata sia in rapporto al circostante ambiente storico-urbano, formato dalle antiche mura romane e dalla monumentale Porta Pia, che alle molteplici esigenze funzionali e di rappresentanza afferenti alla nuova sede dell'Ambasciata di detto Stato;

Che tale sistemazione dovrà essere realizzata secondo il progetto planovolumetrico di cui all'allegato *A* alla variante;

Considerato che il piano particolareggiato proposto è inteso a migliorare le condizioni di traffico nella zona interessata;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra sia la variante che il piano particolareggiato proposti dal comune di Roma appaiono meritevoli di approvazione;

Considerato che, riguardando la variante e il piano particolareggiato di che trattasi la sistemazione di aree di proprietà dello Stato britannico e l'allargamento di via XX Settembre non occorre che su di essi si pronunci il Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale n. 16170.R.339/D, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante e al piano particolareggiato in questione;

Considerato che per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato si ritiene opportuno fissare il termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine appare opportuno fissare per il compimento delle espropriazioni;

Visto il voto n. 778 emesso nell'adunanza del 4 febbraio 1964 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma del 1931;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante *bis* al piano particolareggiato n. 114 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra le Mura urbane, via Valenziani, via Piave, via Goito, via Volturno, via Magenta, via Marghera e viale Castro Pretorio nonchè il piano particolareggiato di una parte della zona stralciata dall'approvazione dello stesso piano particolareggiato n. 114.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una planimetria in scala 1:500 costituente l'allegato *A*, in una relazione e piano finanziario e in un elenco delle proprietà interessate.

Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato sopra specificati è fissato il termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per il compimento delle espropriazioni.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 594.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di Stato « Vittorino da Feltre », di Roma.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di Stato « Vittorino da Feltre », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. 595.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « G. Mazzini », di Milano.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, con quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « G. Mazzini », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1964.

Nomina del cav. uff. Filippo Marraccini a componente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1963, con il quale il commendatore Francesco Marrama è stato nominato, quale delegato del Ministero del tesoro, membro del Comitato nazionale dell'Opera anzidetta, per il quadriennio 1963-1967, con decorrenza dalla data di insediamento;

Vista la designazione del Ministero del tesoro per la sostituzione del comm. Marrama, destinato ad altro incarico, con il cav. uff. Filippo Marraccini;

Decreta:

Il cav. uff. Filippo Marraccini è nominato, quale delegato del Ministero del tesoro, membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del comm. Francesco Marrama.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 200

(5805)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1964.

Nomina del dott. Pio Equizi a membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1963, con il quale il comm. Lelio Capuano è stato nominato, quale delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, membro del Comitato nazionale dell'Opera anzidetta, per il quadriennio 1963-1967, con decorrenza dalla data di insediamento;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal comm. Capuano, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la designazione a tal fine formulata;

Decreta:

Il dott. Pio Equizi è nominato, quale delegato della Associazione nazionale vittime civili di guerra, membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del comm. Lelio Capuano, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 191

(5804)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il Consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti ministeriali n. 35635 dell'11 gennaio 1950 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1950, registro Finanze n. 2, foglio n. 237; n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189; numero 18866 del 30 aprile 1957 registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1957, registro n. 14 Finanze, foglio n. 87; n. 20245 del 10 aprile 1958 registrato alla Corte

dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126; n. 11163 del 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 2; n. 16952 del 1° febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 7 Finanze, foglio n. 143; n. 30133, del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 192, con i quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire il membro: ricevitore del lotto Carosi Vincenzo, dimissionario in data 1° marzo 1964;

Decreta:

Il ricevitore del lotto Varano Mario, titolare della ricevitoria n. 333 in Roma, è nominato membro del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto a decorrere dal 2 marzo 1964, in sostituzione del ricevitore Carosi Vincenzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 284. — BAIOCCHI

(5758)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

Autorizzazione al comune di Massa a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli Uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 28 dicembre 1961, del comune di Massa;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Massa Carrara approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli Uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Massa un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Edoardo Detti, il comune di Massa è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 440.000.000 (quattrocentoquarantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dello art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Massa un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 26.876.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di 440 milioni da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Massa, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 367. — CHIRICO

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1964.

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la deliberazione consiliare n. 452 del 31 ottobre 1962 e la deliberazione della Giunta municipale n. 88 del 12 gennaio 1963 del comune di Lecce;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Lecce approva la deliberazione con-

siliare n. 452 del 31 ottobre 1962 riguardante la assunzione di un mutuo per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia;

Vista la nota n. 124439 in data 1° agosto 1963 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Lecce un nuovo Palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Beniamino Barletti, Cesare Ligini, Sergio Lenci e Gianfranco Caniggia, il comune di Lecce è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.290.000.000 (unmiliardoduecentonovantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lecce un contributo straordinario, da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 89.300.000 (ottantanovemilionitrecentomila) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 1.290.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 20, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Lecce, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 292. — CHIRICO

(5781)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Istituzione di una Agenzia consolare in Agadir (Marocco) alle dipendenze del Consolato generale in Casablanca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Agadir (Marocco) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Casablanca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 216, foglio n. 214

(5704)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Napoli;

Vista la nota n. 8081 dell'11 settembre 1963, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Napoli rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta, in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Napoli è rinnovata come segue:

Marramao avv. Giorgio, Porcelli dott. Italo, Canape dott. Alberto e Gemelli ing. Leopoldo, in rappresentanza degli industriali;

Capasso dott. Giuseppe, Gargiulo Tobia, Mugnano Biagio e Grasso Enrico, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1964.

Proroga del termine massimo di conferimento all'ammasso volontario delle uova di produzione nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1964, registro n. 4, foglio n. 178, con il quale sono stati assegnati al « Consorzio cooperativo nazionale avicolo », a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contributi nelle spese di gestione e negli interessi di finanziamento per l'attuazione dell'ammasso volontario delle uova di produzione nazionale conferite nel periodo dal 1° ottobre 1963 al 30 settembre 1964;

Vista la lettera con la quale il suddetto Consorzio, nel far rilevare che le operazioni di ammasso non hanno potuto avere inizio con il 1° ottobre 1963, come era stato inizialmente previsto nella domanda di concessione, bensì nel maggio 1964, in quanto che il provvedimento di cui sopra è stato pubblicato soltanto il 2 aprile 1964, ha chiesto che sia adeguatamente prorogato il termine massimo entro il quale il prodotto deve essere conferito all'ammasso;

Considerata la necessità di aderire alla richiesta allo scopo di porre in grado il Consorzio di disporre dello spazio di tempo necessario onde il programma di ammasso possa essere sviluppato nei termini previsti;

Decreta:

A parziale modifica degli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1963, citato nelle premesse, il termine massimo di conferimento delle uova, ai fini dell'ammissione a contributo, è spostato dal 30 settembre 1964 al 30 aprile 1965, intendendosi in tal senso modificate le premesse dell'atto disciplinare allegato al predetto decreto.

Conseguentemente, a parziale modifica dell'art. 12 dell'atto disciplinare, il termine entro il quale il Consorzio deve presentare gli elementi necessari a stabilire il costo delle spese di gestione, è prorogato dal 30 aprile 1965 al 31 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 282

(5860)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di Terricciola-Cascina Terme e Chianni (Pisa).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la delibera del presidente della Giunta provinciale di Pisa, in data 11 agosto 1959, concernente la costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Terricciola-Cascina Terme-Chianni, dell'estensione di ha. 1.180;

Vista la successiva delibera 30 luglio 1962, del Presidente della Giunta provinciale di Pisa, con la quale la zona predetta viene rinnovata e la superficie della medesima viene ridotta ad ha. 1.004;

Vista la proposta del presidente della Giunta provinciale di Pisa, tendente ad ottenere l'inclusione coattiva, ai sensi dell'art. 53 del sopracitato testo unico, nella zona stessa, di fondi della superficie di ettari 126;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra, per accertate esigenze tecniche, al fine di garantire il buon funzionamento della zona di ripopolamento e cattura suindicata;

Decreta:

Nella zona di ripopolamento e cattura, costituita con i provvedimenti del presidente della Giunta provinciale di Pisa in data 11 agosto 1959 e 30 luglio 1962, sita nei comuni di Terricciola-Cascina Terme e Chianni, dell'estensione di ha. 1.004, vengono inclusi coattivamente terreni della superficie di ettari 126, di proprietà delle ditte di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente decreto.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 1.130.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1964

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
CATTANI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

Elenco dei proprietari dei terreni inclusi coattivamente nella zona di ripopolamento e cattura di Terricciola-Cascina Terme e Chianni (Pisa).

Proprietario		ha.
Cempini Salvetto	ha.	0.29.90
Vannini Giuseppina	»	16.51.90
Cempini Meazzoli Carlo Alberto	»	25.66.20
Moschini Guido	»	16.68.60
Guerrini Jacopo	»	8.82.30
Francini Cesira	»	17.54.00
Bellagotti Pietro Guglielmo	»	0.09.80
Galluzzi Cerio	»	2.55.60
Martini Luciano C. Giulia	»	8.88.20
Martini Lola, Sira, Aida e Quirina	»	11.60.50
Baroni Noemi, Antonietta e Lidia	»	1.10.10
Frangioni Agostino	»	1.56.50
Galluzzi Carlo e Ottorino	»	5.00.80
Di Virgilio Ronci Augusto	»	3.74.00
Turchi Nello	»	3.05.50
Bellagotti Sincero, Gino e Guglielmo	»	2.12.70
Totale	ha.	125.26.60
arrotondato in	ha.	126.00.00

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di ventuno strade in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, numero 59846, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Padova e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti ventuno strade:

1) Tencarola-Caselle di Selvazzano-Mestrino-Lissaro-Campodoro con diramazione per Rubano	km.	15,980
2) Noventa Padovana-Camin-Olmo-Ponte San Nicolò	»	6,730
3) Padova - Camin - Saonara - Sant'Angelo di Piove-confine veneziano per Campomongo Maggiore con diramazione a Camin per Vigonovo ed a Sant'Angelo di Piove per Vigorovea	»	17,400
4) Villa del Bosco-Pegolotte	»	2,600
5) Vigonza-Barbariga	»	3,300
6) Mestrino-Trambacche-San Marco	»	4,520
7) Monselice-località Costa (per Arquà Petrarca)	»	3,300
8) Villafranca Padovana-Piazzola sul Brenta	»	5,350
9) Rovolon-Treponti	»	4,450
10) Borghetto - Campretto - Monastiero-San Martino di Lupari-confine trevigiano verso Castel di Godego	»	10,000
11) Dalla Strada n. 26 al confine vicentino verso Poianella	»	0,800
12) Santa Giustina in Colle-località Fratte	»	1,450
13) Selvazzano Dentro (via Vittorio Emanuele)-Casa Toaldo (sulla strada Pelosa n. 13)	»	2,740
14) Caselle-Treponti-Brentelle di Sopra	»	2,250
15) Salgaro-Limena	»	3,820
16) Ca' Morosini-Balduina-Piacenza d'Adige	»	6,630
17) Taglio di Anguillara Veneta-Stanghella-Vescovana	»	13,580
18) Ponso-Bresega-Ospedaletto Euganeo	»	3,570
19) Sant'Urbano-località Buso	»	2,250
20) Granze-Solesino-Pozzonovo	»	9,400
21) Urbana-Marega	»	3,700
Totale	km.	124,470

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le 21 strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5827)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di sedici strade in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1960, n. 210, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Mantova e nel quale sono riportate:

a) le strade giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suddetto piano *b*) sono comprese le seguenti sedici strade:

1) Goito - Casaloldo - Goito - Ceresara - Casaloldo	km.	14,500
2) Ceresara - Cavriana - Valeggio - Ceresara - Guidizzolo - Cavriana - Cavallara - confine veronese (Valeggio)	»	19,000
3) Marmirolo - Castellucchio - Marmirolo - Rivalta	»	8,500
4) Castelbelforte - Cadè - Castelbelforte - Gazzo - Cadè	»	5,600
5) Marcaria - Redondesco - Asola - Casatico - Redondesco - Mariana - incrocio strada Mariana - Casalmoro - Barona - Asola	»	11,600
6) Commessaggio confine Spineda	»	2,200
7) Asola - Fiesse - Asola - confine bresciano (Fiesse)	»	5,000
8) Ceresara - Acquafredda - Corte del Gallo - Ceresara - Castel Goffredo - confine Bresciano (Acquafredda)	»	18,000
9) Volta - Pozzolengo - Volta - Castellaro - Lagusello - confine bresciano (Pozzolengo)	»	8,000
10) Pozzolengo - ponti sul Mincio - confine bresciano (Pozzolengo) - ponti sul Mincio	»	2,500
11) Pozzolo - Valeggio - Pozzolo - confine veronese (Valeggio)	»	2,000
12) Castelbelforte - Erbè - Castelbelforte (San Giorgio) confine veronese (Erbè)	»	4,000

13) Borgoforte - San Nicolò - Barbasso - Borgoforte - San Nicolò - San Giacomo - Bagnolo - Barbasso . . . km. 20,000
14) Borgofranco - Magnacavallo - Borgofranco Po - Magnacavallo . . . . . » 5,500
15) Quingentole - San Rocco - Quingentole - San Rocco . . . » 6,000
16) Scorzarolo - Torre d'Oglio - Scorzarolo - Torre d'Oglio . . » 2,500

Totale km. 134,900

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sedici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5824)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1961, numero 46204, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Rovigo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti nove strade:

1) Runzi-Curà-Trento-Ficarolo: dalla strada Crocetta-Stienta nei pressi del ponte Cavo Bentivoglio nell'abitato di Runzi (comune di Bagnolo Po) all'abitato di Ficarolo (piazza della Chiesa) . . . . . km. 8,200
2) Bagnolo di Po-Castelguglielmo: dalla strada Crocetta-Stienta in località Crociera di Runzi (comune di Bagnolo Po) all'abitato di Castelguglielmo (innesto sulla strada Arquà-Nogare) . . » 3,000
3) Grignano-Costa di Rovigo-Villanova del Ghebbo: dalla strada Rovigo-Paviole presso il ponte dei Mazzetti sullo scolo Valdentro, all'innesto con la provinciale Lendinara-Occhiobello nell'abitato di Villanova del Ghebbo . . . . » 7,600
4) Fiesso Umbertiano-Stienta: dalla piazza di Fiesso Umbertiano alla piazza di Stienta . . . . » 6,500
5) Fiesso Umbertiano-Raccano-Polesella: dalla Lendinara-Occhiobello nei pressi dell'abitato di Fiesso Umbertiano alla Strada statale n. 16 in località Raccano di Polesella . . . . km. 13,000
6) Castelguglielmo-Pincara: dal ponte sul Canalbianco nell'abitato di Castelguglielmo all'innesto sulla strada Lendinara-Occhiobello nei pressi dell'abitato di Pincara . . . . » 8,600
7) Fratta Polesine-Costa di Rovigo: dalla strada Arquà-Nogare nei pressi dell'abitato di Fratta Polesine all'innesto sulla strada Villanova del Ghebbo-Grignano nei pressi del ponte sull'Adigetto nell'abitato di Costa di Rovigo . . . . . » 9,500
8) Ariano Polesine-San Basilio-Rivà di Ariano: dall'abitato di Ariano Polesine presso il bivio stradale Piano di Rivà-Rivà, all'altezza della stazione ferroviaria, all'innesto sulla provinciale Taglio di Po-Rivà d'Ariano all'altezza della centrale di Metano presso Rivà d'Ariano . . . . » 8,900
9) Salara-Calto-Castelmassa: dall'incrocio con la provinciale Badia-Trecenta-Salara in località La Golena di Salara, all'innesto sulla provinciale Alto Polesana in località Cà Matte di Castelmassa . . » 9,900

Totale . . . km. 75,200

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le nove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5826)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 26638, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Venezia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti nove strade:

1) Strada San Donà di Piave-Ponte Ramo-Ponte Crepaldo-Torre di Fine	km.	17,300
2) Strade del Loncon (Annone Veneto)	»	2,400
3) Strada Campagna Lupia-Lova	»	4,400
4) Strada Campagna Lupia-Lugo	»	4,400
5) Strada Martinelle-Cantarana	»	8,710
6) Strada Liettoli-Campolongo-Lova	»	10,200
7) Strada Concordia Sagittaria-Torresella	»	1.600
8) Strada Ponte Tezze (Santo Stino di Livenza) Torre di Mosto-Salute-Caorle	»	24,000
9) Strada Portogruaro-Concordia Sagittaria-Fossa Possidenza-Fossa Contarina	»	13,600
Totale	km.	86,610

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le nove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5829)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, per il periodo stagionale luglio-settembre 1963, di Grado (Gorizia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento delle leggi 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, per i mesi luglio, agosto e settembre 1963 di Grado (Gorizia), sono determinate nelle misure indicate alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alla allegata tabella sono valide per il periodo 1° luglio-30 settembre 1963.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° luglio 1963.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, durante il periodo stagionale di Grado (Gorizia).

a) Alberghi di 1ª, 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª e 2ª categoria:

lavoratori di 1ª categoria	L.	91.000
lavoratori di 2ª categoria	»	66.000
lavoratori di 3ª categoria	»	56.000

b) Alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande:

lavoratori di 2ª categoria	L.	50.000
lavoratori di 3ª categoria	»	46.000

c) Alberghi della S.p.a. « Grandi Alberghi »:

lavoratori di 1ª categoria	L.	91.000
lavoratori di 2ª categoria	»	66.000
lavoratori li 3ª categoria	»	50.000

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese, e s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per la suddivisione degli alberghi e delle pensioni si intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento al vigente contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1964.

Classificazione tra le comunali del comune di Carbonara Po (km. 0,705) e del comune di Sermide (km. 3+449) della strada di bonifica « Moglia » in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni in data 2 marzo 1962, n. 7/1486 e 7 febbraio 1964, n. 9/377, con le quali i comuni di Sermide e Carbonara Po, in provincia di Mantova, hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Moglia » della lunghezza complessiva di km. 4+154 scorrente nel territorio dei Comuni stessi;

Visto il voto n. 1151 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 ottobre 1962, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica « Moglia » della lunghezza complessiva di km. 4+154 è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco del comune di Carbonara Po, per la lunghezza di km. 0,705, nell'elenco del comune di Sermide, per i rimanenti km. 3+449.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5830)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.C.A.R. - Società Cacao Affini Riuniti S.p.A., Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta S.C.A.R. - Società Cacao Affini Riuniti, via Fabio Filzi, 27 - Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero dei seguenti valori:

Mod. *B* Import n. 5.771.275 emesso 27 giugno 1962 dalla Banca Commerciale Italiana - Milano, per Frsv. 35.349,56, pari a Lgs. 3.087 (lire sterline tremilaottantasette);

Mod. *B* Import n. 3.718.479, emesso il 13 aprile 1961 dal Credito Varesino di Milano per Lgs. 2.636 (duemilaseicentotrentasei lire sterline);

Mod. *B* Import n. 7.915.648, emesso il 2 maggio 1963 dalla Banca Popolare di Milano per $ 5.778,75 (cinquemilasettecentosettantotto dollari settantacinque cents);

Mod. *B* Import n. 6.310.982, emesso il 7 giugno 1961 dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano, per $ 6.982,99 (seimilanovecentottantadue dollari novantanove cents);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i seguenti importi:

lire sterline 1.485.2.6 (millequattrocentottantacinque sterline due scellini sei penny);

lire sterline 2.250.14.10 (duemiladuecentocinquanta sterline quattordici scellini dieci penny);

dollari U.S.A. 184,92 (centottantaquattro dollari novantadue cents);

dollari U.S.A. 6.982,99 (seimilanovecentottantadue dollari novantanove cents);

Considerato, inoltre, che la ditta non ha finora effettuato l'importazione della merce per l'importo di dollari U.S.A. 1.294,44 (milleduecentonovantaquattro dollari quarantaquattro cents);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla Ditta Cacao Affini Riuniti, di Milano, limitatamente al 10% dei seguenti importi:

Lgs. 1.485.2.6 (millequattrocentottantacinque sterline due scellini sei penny);

Lgs. 2.250.14.10 (duemiladuecentocinquanta sterline quattordici scellini dieci penny);

dollari U.S.A. 184,92 (centottantaquattro dollari novantadue cents);

dollari U.S.A. 6.982,99 (seimilanovecentottantadue dollari novantanove cents).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(5821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Georges Bonnant, Console generale di Svizzera a Milano.

(5834)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harry W. Heineken, Console presso il Consolato generale degli S.U.A. a Milano.

(5835)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franco di Suni, Console onorario di Costa Rica a Sassari.

(5836)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter Scheer, Console di Germania a Napoli.

(5837)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph Birchler, Console generale di Svizzera a Genova, con giurisdizione sulle Provincie della Liguria e della Sardegna.

(5839)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Berduk Olgacay, Console generale di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle Provincie del Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Friuli, Venezia-Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

(5840)

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, firmata a Bruxelles il 6 dicembre 1961.

In data 19 giugno 1964 è stato effettuato in Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, firmata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 2070.

La Convenzione suddetta entrerà in vigore per l'Italia il 20 settembre 1964 in conformità all'art. 21, paragrafo 2.

(5842)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del torrente Recco, in comune di Avegno (Genova).

Con decreto 16 giugno 1964, n. 641/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del torrente Recco, segnato nel catasto del comune di Avegno (Genova), al foglio n. 17, mappali 339-parte, 341 e 342, di mq. 5750, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 dicembre 1959, in scala 1:1000, vistata dall'ufficio del Genio civile di Genova in data 28 dicembre 1960, planimetria che fa parte integrante dello stesso decreto.

(5844)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1964, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « La San Vincenzo », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961 ed avente sede in Milano, viene autorizzata a conseguire il legato, disposto in suo favore dalla sig.ra Margherita Narducci con testamento pubblico in data 1° novembre 1960 (rogito notaio dott. Livio Rubini, n. repertorio 691 A.U.V.) ed avente ad oggetto un appezzamento di terreno di mq. 27.890, sito in San Daniele del Friuli.

(5808)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano ad istituire, presso gli Istituti clinici della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Roma, una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.7.II.70/30.1106, in data 29 maggio 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano, è autorizzato ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere denominata « Armida Barelli » presso gli Istituti clinici della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Roma, via Pineta Sacchetti, 108.

(5894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Luigi Madrigali, nato a Capua (Caserta) il 4 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa il 5 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(5649)

Il dott. Enzo Benfenati, nato a Firenze il 7 maggio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze il 25 gennaio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5650)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1964, registro n. 352 Pubblica istruzione, foglio n. 130, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7-10 febbraio 1961 dal prof. Giovanni Coan, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1957, in materia di liquidazione della pensione.

Con lo stesso decreto è stato respinto il successivo ricorso straordinario 9-12 giugno 1961 proposto dall'insegnante medesimo contro la nota ministeriale 10 maggio 1961, n. 8741, concernente la negata attribuzione del coefficiente 271.

(5845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di « Caovilla », con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 9953, in data 16 luglio 1964, al Consorzio di irrigazione di « Caovilla », con sede in Verona, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(5866)

Ampliamento del Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1964 al registro n. 9, foglio n. 111, è stato ampliato il Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso), mediante l'aggregazione di una zona di ha. 6251, ricadente in provincia di Campobasso, respingendosi nel contempo le opposizioni della signora Di Credico Enrichetta ed altri da Palata e Montecilfone e del Consorzio di bonifica Larinese, presentate avverso tale ampliamento.

(5867)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Brindisi, località « Teo ».

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 20 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile, sito nel comune di Brindisi, località « Teo », distinto nel catasto fabbricati di quel Comune al foglio n. 14, particella *B*, dell'estensione di mq. 7513.

(5843)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 21 dicembre 1961 dal sig. Schembri Francesco, capo ufficio di prima classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 2 novembre 1961, che ha disposto il suo collocamento a riposo.

(5736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 24 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,97	624,94	624,85	624,92	624,94	624,90	624,92	624,95
$ Can.	577,98	578,05	578,20	578,075	577 —	578,02	578,30	578 —	578,07	578 —
Fr. Sv.	144,53	144,46	144,445	144,4725	144,45	144,51	144,4775	144,52	144,51	144,50
Kr. D.	90,34	90,33	90,33	90,34	90,45	90,34	90,34	90,35	90,31	90,34
Kr. N.	87,31	87,30	87,31	87,31	87,37	87,31	87,315	87,30	87,32	87,31
Kr. Sv.	121,67	121,66	121,70	121,665	121,40	121,65	121,67	121,65	121,65	121,65
Fol.	172,90	172,91	172,90	172,92	172,95	172,92	172,915	172,90	172,92	172,93
Fr. B.	12,56	12,562	12,555	12,56375	12,55	12,55	12,563	12,55	12,56	12,55
Franco francese	127,52	127,53	127,52	127,53	127,50	127,53	127,535	127,52	127,53	127,53
Lst.	1742,41	1742,50	1742,60	1742,575	1742 —	1742,21	1742,50	1742,90	1742,22	1742,55
Dm. occ.	157,26	157,22	157,27	157,2325	157,26	157,25	157,22875	157,25	157,25	157,25
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,2175	24,15	24,21	24,217	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,72	21,72	21,72	21,725	21,90	21,72	21,72	21,73	21,72	21,72

Media dei titoli del 24 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	105,10
Redimibile 3,50 % 1934	94,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99.375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99.025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	578,187
1 Franco svizzero	144,475
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,312
1 Corona svedese	121,667
1 Fiorino olandese	172,917
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,532
1 Lira sterlina	1742,537
1 Marco germanico	157,231
1 Scellino austriaco	24,217
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso a dieci posti di operaio permanente di seconda categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 315, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare l'art. 54, riguardante gli orfani di guerra;
Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore di mutilati ed invalidi civili;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1962, n. 42, che stabilisce la tabella organica dei salariati dell'Amministrazione della marina mercantile;
Considerata la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella suddetta tabella organica;
Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *B* e *C* . .	posti n. 5
Elettricista	» » 1
Falegname	» » 1
Idraulico	» » 1
Motorista	» » 2
Totale	posti n. 10

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le esenzioni e le elevazioni del limite massimo previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde da tale limite per i dipendenti di ruolo dello Stato;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*: per i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato e allegato *B*: per i candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1) per la quale intende concorrere.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazone dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;
9) essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria.

Nella domanda stessa il candidato dovrà altresì:
a) indicare il suo preciso recapito ed il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della marina mercantile non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;
b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraindicate ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I candidati ammessi al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

a) *per la qualifica di conducente di automezzi*:
patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

b) *per la qualifica di motorista*:
attestato comprovante il possesso del titolo professionale marittimo di « marinaio motorista ».

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che danno titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, ad un esame teorico-pratico per l'accertamento dell'abilità professionale nella qualifica di mestiere prescelta.

Detto esame teorico-pratico consisterà:

a) *per la qualifica di conducente di automezzi*:

in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonchè dei meccanismi che compongono gli autoveicoli e da una prova pratica di guida.

b) *per la qualifica di elettricista*:

in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza dei vari tipi di impianti elettrici da illuminazione e da riscaldamento ed in una prova pratica su tali impianti e relative apparecchiature elettriche;

c) *per la qualifica di falegname*:

in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza dei vari tipi di macchine, utensili e materiali vari impiegati nella lavorazione del legno per la costruzione o la riparazione di: pavimenti, tramezzi rivestimenti di pareti e soffitti, infissi, intelaiature e casse da imballaggio, mobili e scaffalature per uffici e da una prova pratica relativa a tali lavori;

d) *per la qualifica di idraulico*:

in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza dei vari tipi di impianti idrico-sanitari e di riscaldamento (termosifoni) ed in una prova pratica sulle relative reti di distribuzione idrica ed apparecchiature ad esse connesse;

e) *per la qualifica di motorista*:

in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza e la teoria sul funzionamento dei vari tipi di motore installati a bordo di motoscafi e motobarche e da una prova pratica in mare, entro e fuori dal porto.

Gli esami teorici-pratici anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 7.

I candidati che avranno superato le prove di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare la mansioni proprie della qualifica di mestiere alla quale concorrono. La visita medica comprenderà anche un esame psicotecnico completo.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice per l'accertamento dell'abilità professionale e la Commissione medica per l'idoneità fisica dei candidati saranno nominate con decreto ministeriale, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nell'esame teorico-pratico di cui al precedente art. 5, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova suindicata e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi all'esame teorico-pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti redatti su carta legale:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia autentica notarile;

B) attestato comprovante il titolo professionale in originale o copia autentica notarile, rilasciato dalle competenti autorità;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

D) certificato di cittadinanza italana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

F) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai servizi ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato d'esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*), ed *F*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 228. — PRIORA

ALLEGATO « A »

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dai candidati estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 3ª, Roma, entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

Al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 3ª — ROMA

Il sottoscritto residente in (provincia di .), via n. presa visione del bando di concorso a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 6 marzo 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (prov. di .) il .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .; (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali; (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, a sensi dell'art. 2 del bando, perchè .; (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età);

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data

Firma

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni (La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

NB. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) ».

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO « B »

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dai candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato a da inviare al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 3ª, Roma, entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

Al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 3ª — ROMA

Il sottoscritto .
nato a (prov. di .)
il in atto operaio permanente
di categoria, con la qualifica di
alle dipendenze del e residente in
(prov. di .) via n.
presa visione del bando di concorso a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 6 marzo 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di

Data

Firma

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

Timbro dell'Amministrazione di appartenenza.

Visto, si autentica la firma del sig. operaio permanente di (indicare la qualifica di mestiere .).

Firma del capo ufficio
o del direttore del servizio

NB. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) ».

Roma, addì 6 marzo 1964

(5426) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di nuove sedi di esame del concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 51, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerata la opportunità di istituire, per le prove scritte del concorso predetto altre sedi di esame, oltre quella di Roma, dato l'elevato numero dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte di esame a ottanta posti di vice segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1964, avranno luogo, oltre che in Roma — come già previsto dall'art. 3 di detto decreto — in Bologna e Bari nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso, e precisamente:

alla sede di esame di Bologna: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise;

alla sede di esame di Roma: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni del Lazio, Campania e Sardegna;

alla sede di esame di Bari: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il diario delle prove scritte verrà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Registro n. 5, foglio n. 342

(5770)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di cinquecentoquaranta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52,
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Arma aeronautica - ruolo servizi	posti n. 300
Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:	
specialità aeronautici	» 50
» armamento	» 35
» elettricisti	» 20
» elettronici	» 54
» edili	» 40
» assistenti di laboratorio	» 6
» geofisici	» 15
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione	» 20
	posti n. 540

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del Corpo del genio aeronautico — ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica*:
del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

2) *per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici*:
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, per elettronica industriale e per chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, e del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;
del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;
del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

3) *per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione*:
del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli Istituti medico-legali dell'A.M. L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata a cura degli Istituti stessi, nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, 1° reparto, 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 31 agosto 1964, la domanda in carta legale da L. 200 anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato n. 1):

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare la Arma o il Corpo ed il ruolo previsti al precedente art. 1 ai quali intendano essere ammessi: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico — ruolo assistenti tecnici — dovranno altresì indicare la specialità in relazione al titolo di studio posseduto

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

Per i candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogate, il Ministero provvederà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, ad assegnare la specialità ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei titoli di precedenza assoluta di cui all'art. 15 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, superi il numero dei posti messi a concorso nelle varie specialità del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, il Ministero potrà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, assegnare ad altro ruolo o specialità i partecipanti al predetto concorso che non abbiano possibilità di risultare utilmente collocati nelle relative graduatorie, siano in possesso di titolo di studio valido e accettino l'ammissione ad altro ruolo o specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, 1° reparto, 5ª Divisione concorsi Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'A.M.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *E*) del precedente art. 2 in originale, avvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e Provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle singole materie.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere presi in considerazione:

A) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

B) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati al citato art. 5 del presente bando;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Le predette Commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le Scuole dell'A.M. semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici:

a) i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche, aspiranti alla specialità aeronautici;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica o altri corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero difesa, aspiranti alla specialità geofisici.

Le graduatorie di cui sopra, distinte per, i vari Corpi, ruoli o specialità saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

A) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 20. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare.

B) al grado di idoneità somatico-funzionale:

con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria: ottimo; 3 punti per la 2ª categoria: buono. Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente.

L'idoneità somatico-funzionale verrà valutata soltanto per i candidati convocati a visita sanitaria come stabilito al successivo art. 6.

C) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti dimessi dalle Scuole di pilotaggio dell'A.M. per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano abbiano superato l'esame preliminare di volo a vista presso le predette Scuole dell'A.M.

Il predetto punteggio è aumentato di 1/2 punto per ogni missione d'istruzione effettuata successivamente all'esame di cui sopra, secondo i programmi in vigore;

2) 15 punti

ai concorrenti che per almeno cinque anni siano stati allievi dei collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le Scuole predette;

3) 3 punti per ogni diploma di laurea posseduto dai concorrenti;

4) punti 1,50 per ogni diploma di specializzazione conseguito dai candidati presso le Università;

5) punti 0,10 per ogni esame superato nella frequenza dei corsi universitari, purchè gli esami superati non siano inferiori a 5. Per detti esami non possono inoltre essere attribuiti più di punti 1,50;

6) 1 punto per ogni altro diploma di scuola media superiore posseduto dai candidati, oltre quello richiesto in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

7) 2 punti per ogni concorso per esami nella carriera direttiva dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati vincitori, con un massimo di punti 4;

8) 1 punto per ogni concorso per esami nella carriera direttiva dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori, con un massimo di punti 2;

9) 1 punto per ogni concorso per esami nella carriera di concetto dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati vincitori, con un massimo di punti 2;

10) punti 0,50 per ogni concorso per esami nella carriera di concetto dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori con un massimo di punti 1;

11) 10 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore;

12) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di cultura aeronautica presso i competenti Enti aeronautici;

13) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di aeromodellismo;

14) punti 1,50 ai concorrenti in possesso dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute;

15) 2 punti ai concorrenti che abbiano superato il corso di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, ad eccezione dei concorrenti aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo assistenti tecnici - specialità geofisici;

16) 2 punti ai concorrenti che abbiano svolto, per un periodo superiore ad un anno, attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici;

17) 1 punto ai concorrenti in possesso dell'abilitazione professionale;

18) 1 punto per ogni pubblicazione o lavoro a stampa, nel campo giuridico economico e tecnico-scientifico, con un massimo di punti 2;

19) 1 punto ai candidati che comprovino, con l'esibizione di regolari attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati, di avere una ottima conoscenza della lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola.

Ai candidati che comprovino la conoscenza di più d'una delle predette lingue straniere verrà attribuito 1 punto per ogni lingua, con un massimo di punti 3.

Non sarà presa però in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento dei titoli di studio presso le scuole medie.

20) 1 punto per ogni 4 mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di punti 2, da comprovarsi mediante copia od estratto del foglio matricolare rilasciato dalle competenti autorità militari.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Non potrà essere attribuito complessivamente per i titoli di cui ai numeri 3) e seguenti, un punteggio superiore a quindici.

Nella formazione della graduatoria relativa alla specialità - geofisici - del ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, il punteggio determinato secondo i criteri sopra indicati, saranno aggiunti punti 0,1 per ogni unità del voto superiore a 60 riportato agli esami finali dei corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero difesa e precisamente:

voto da 61 a 70 punti da 0,1 a 1;
voto da 71 a 80 punti da 1,1 a 2;
voto da 81 a 90 punti da 2,1 a 3;
voto da 91 a 100 punti da 3,1 a 4.

Art. 6.

Le Commissioni provvederanno, per ciascuna Arma o Corpo, ruolo e specialità prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'A. M. i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltre mare, tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da lire 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento della A. M.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi quattro e si svolgerà presso la Scuola dell'A. M, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A. M.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministro per la difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della Scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi della Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento della A. M. saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica Militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al Corso A.U.C. il Ministero provvederà di ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi, in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 3° capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964
Registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 206. — LAZZARINI

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda in
carta da bollo da L. 200

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio. . . . conseguito presso l'Istituto o Scuola di . . . . nell'anno (5) . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (6). . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1) . . . .;

2) . . . .;

ecc. . . . .

Il sottoscritto al termine della ferma di leva gradisce (o non gradisce) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'A. M. (8).

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponde con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettano di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'A. M. dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(7) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti;

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati all'art. 5 del presente bando.

Gli iscritti alla leva di mare, devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(8) il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio, al termine del servizio di leva.

(9) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'A. M. è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(5861)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in prova a decorrere dal 20 luglio 1964 e, dalla data stessa, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Forlani Mario: Cremona;
2) Galassi Pier Luigi: Viterbo;
3) Colella Giovanni: Pesaro;
4) Longo Angela Maria: Pesaro;
5) Fazio Alfonso: Campobasso;
6) Cirillo Domenico: Catanzaro;
7) Rastrelli Alfonso: Pescara;
8) Ferrari Francesco: Campobasso;
9) Stella Prospero: Como;
10) Bertino Francesco: Messina;
11) La Torre Gaspare: Lucca;
12) Gambadoro Giuseppe: Messina;
13) Curto Diego Luigi: Como;
14) Sanfelici Luigi: Bergamo;
15) Pantò Angela: La Spezia;
16) Di Maggio Salvatore: Palermo;
17) Schilirò Giuseppe: Piacenza;
18) Rizzo Giuseppe: La Spezia;
19) Brucoli Aldo Virgilio: Pesaro;
20) La Rosa Lorenzo: Catanzaro;
21) Costa Michele: Campobasso;
22) Ardito Giuseppe: Milano;
23) Lo Porto Rosario: Rieti;
24) Piccinni Ugo: Modena;
25) Arnese Natale: Rieti;
26) Dell'Utri Salvatore: Belluno;
27) Piazza Antonio Aldo: Ferrara;
28) Galluzzo Giuseppe: Piacenza;
29) Baldino Mario: Sassari;
30) Russo Antonino: Campobasso;
31) Arnone Salvatore: Novara;
32) Marsala Francesco: L'Aquila;
33) Tardino Vincenzo: Savona;
34) Lopez Piero Ignazio: Pesaro;
35) Dell'Erba Francesco: Brescia;
36) Cileo Domenico: Arezzo;
37) Arsena Giovanni: Catanzaro;
38) Nasuti Antonio: Pescara;
39) Dimitri Euprepio Antonio: Catanzaro;
40) Cannizzaro Gaetano: Aosta;
41) Algieri Biagio: Padova;
42) Guzzardi Giuseppe Gregorio: Arezzo;
43) Napoli Angelo: Alessandria;
44) Marino Salvatore: Novara;
45) Franco Vincenzo: Milano;
46) Morello Vincenzo: Catanzaro;
47) Colombo Giovanni: Reggio Emilia;
48) Porro Luigi: Benevento;
49) Gioia Filippo: Rieti;
50) Farruggia Gerlando: Catanzaro;
51) Palma Antonino Italo: Rieti;
52) Zagarrio Diego: Catanzaro;
53) Marino Angelo: Perugia;
54) Mortellaro Giuseppe: Torino;
55) Gentile Giuseppe: Pesaro;
56) Bini Palmiro: Macerata;
57) Favazzo Umberto Gaetano: Messina;
58) Intrevado Peppino: Chieti;
59) Risi Augusto: Perugia;
60) Rizzi Pietro: Cosenza;
61) Mangiafridda Pietro: Novara;
62) Aronica Antonino Giovanni: Cuneo;
63) Biagini Giorgio: Cagliari;
64) Bardini Miria: La Spezia;
65) Bentley Giuseppe: Pescara;
66) Rotondi Albino: Padova;
67) Catalano Domenico: Benevento;
68) Salvatore Emanuele: Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - Direttore generale dell'Amministrazione civile - è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5745)

Nomina di due membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 19 settembre 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1963, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1964, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1964, con cui è stato aggregato alla Commissione, di cui sopra, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare, inoltre, alla Commissione stessa dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere vengono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Ferri prof. Alfonso, ordinario di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;

Alonge prof. Alberto, ordinario di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1964
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 336

(5744)

Nomina di due membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1963, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1964, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, con cui è stato aggregato alla Commissione, di cui sopra, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare, inoltre, alla Commissione stessa dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere vengono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Gazzoni Pisani prof. Dario, ordinario di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde nata Zecca, ordinaria di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1964
Registro n. 21 Interno, foglio n. 335

(5743)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Marino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino (Roma), indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 agosto 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino, nell'ordine appresso indicato:

1.	Varone dott. Domenico	punti 80,96	su 132
2.	Lo Iacono dott. Domenico	» 79 —	»
3.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 78,11	»
4.	Ferri dott. Raffaele	» 78,05	»
5.	Quarato Matteo	» 77,33	»
6.	Laudante dott. Carmine	» 77,28	»
7.	Lugli dott. Giuseppe	» 77,21	»
8.	Martino dott. Francesco	» 77,10	»
9.	Bello dott. Pietro	» 77,09	»
10.	Lucchese Cosimo	» 76,52	»
11.	Pieschi dott. Antonio	» 75,95	»
12.	Ferri dott. Pasquale	» 75,68	»
13.	Mondì dott. Antonino	punti 75,42	su 132
14.	Alagna dott. Gaetano	» 74,75	»
15.	Cacciatore dott. Vincenzo	» 74,65	»
16.	Calvano Carlo	» 74,58	»
17.	Colonna Giovanni	» 74,50	»
18.	Genovese dott. Stanislao	» 74,21	»
19.	Cerruti dott. Carlo	» 74,13	»
20.	Lombardi dott. Antonio	» 73,81	»
21.	Triolo Filippo	» 73,60	»
22.	Ganci dott. Rosario	» 73,30	»
23.	Cassano dott. Pasquale	» 72,80	»
24.	Ferrigni dott. Giovanni	» 72,50	»
25.	Coppa dott. Gerardo	» 71,92	»
26.	Mazzoni dott. Francesco	» 70,58	»
27.	Campanella dott. Giovanni	» 70,50	»
28.	Schlitzer dott. Pasquale	» 69,96	»
29.	Simeone dott. Mariangelo	» 69,86	»
30.	Belvedere dott. Giuseppe	» 69,36	»
31.	Lebuis dott. Assuero	» 68,79	»
32.	Fuscà dott. Cesare	» 68,78	»
33.	Coverlizza dott. Mario	» 68,22	»
34.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 68,08	»
35.	Cassetti dott. Luigi	» 68,06	»
36.	Cusumano dott. Lorenzo	» 67,60	»
37.	Fedele dott. Antonino	» 67,50	»
38.	Finarelli dott. Arnaldo	» 66,42	»
39.	Salvo dott. Antonino	» 66,18	»
40.	Magli Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 66 —	»
41.	Mancini dott. Rocco	» 66 —	»
42.	Di Campo dott. Michele	» 65,86	»
43.	Gioia dott. Giacomo	» 65,47	»
44.	Contaldo dott. Alfonso	» 65,46	»
45.	Luciani dott. Antonio	» 65,05	»
46.	Pittà dott. Giuseppe	» 64,96	»
47.	Gasponi Vittorio	» 64,60	»
48.	Romano dott. Pasquale	» 64,06	»
49.	Brancati Corrado	» 64 —	»
50.	Barcia dott. Carmelo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 63,50	»
51.	Petronio Bartolomeo	» 63,50	»
52.	Scalesse Francesco	» 63,16	»
53.	Franzoni Ferrante	» 63 —	»
54.	Russo Luigi	» 62,83	»
55.	Flacco Fioravante	62,24	»
56.	Vannocchi Gregorio	» 61,26	»
57.	Ilari Elio	» 60 —	»
58.	Trapani Leopoldo	» 59,56	»
59.	Marangoni Umberto	» 58,50	»
60.	D'Andrea Nicandro	» 55,33	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5772)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Esito del concorso per le opere d'arte da eseguirsi presso il nuovo Policlinico dell'Università di Padova

Il giorno 2 luglio 1964 si è riunita presso il Rettorato dell'Università la Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per le opere d'arte (affresco) da eseguirsi presso il nuovo Policlinico dell'Università.

La Commissione ha preso in esame i quattro bozzetti contrassegnati con i motti « San Giorgio », « Mantua me genuit », « Il giardino dei semplici », « D. V. ».

La Commissione, con voto unanime, ha deliberato di proporre all'Amministrazione quale vincitore dell'appalto concorso il bozzetto contrassegnato con il motto « San Giorgio », motto che corrisponde al nome del pittore Gino Morandi di Venezia.

I concorrenti che hanno presentato gli altri bozzetti sono invitati a ritirarli entro 30 giorni, presso l'Ufficio tecnico della Università.

(5675)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi di insegnanti tecnico-pratici (specializzazione elettricisti ed aggiustaggio), negli istituti tecnici industriali.

Nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, n. 22 del 28 maggio 1964, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi di insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici industriali, specializzazione elettricisti ed aggiustaggio, indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

(5677)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi di insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici industriali.

Nel Bollettino ufficiale di queso Ministero, parte 2ª, n. 17 del 23 aprile 1954, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi di insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici industriali, indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

(5678)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso - per titoli ed esami - per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro Esercito n. 19, foglio n. 244, col quale è stato indetto un concorso - per titoli ed esami - per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1962, registro Esercito n. 90, foglio n. 150, concernente la graduatoria di merito degli idonei al concorso a diciasette posti di sottotenente in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri indetto col citato decreto ministeriale 12 marzo 1962;

Tenuto conto che con decisione n. 86 del 29 gennaio 1964 - 26 febbraio 1964 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso giurisdizionale prodotto dal sottotenente dei Carabinieri complemento D'Amicis Pasquale avverso il precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1962;

Ravvisata l'opportunità che la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, nominata con decreto ministeriale 13 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1962, registro n. 55 Esercito, foglio n. 109, venga riconvocata al fine di procedere al rifacimento della graduatoria di merito del concorso medesimo in esecuzione alla suindicata decisione;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione giudicatrice del concorso - per titoli ed esami - per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962, è ricostituita, per il fine indicato nelle premesse, come segue:

Presidente:
Gen. di brig. (ora di Div.) CC. spe. Fiore Vittorio.

Membri:
Colonnello CC. spe. Cappelli Aldo;
Ten. col. (ora colonnello) CC. sp. Vendola Michele;
Magg. (ora ten. col.) CC. spe. Sarti Bruno;
Magg. (ora ten. col.) CC. spe. Pezzella Gaetano.

Segretario:
Direttore di sezione Sudano dott. Salvatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1964
Registro n. 56 *Esercito, foglio n.* 194.

(5798)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 giugno 1964).

Sono disponibili nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, n. 25 (venticinque) posti di stenografo di 4ª classe (coefficiente 180 spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'Agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

L'assunzione in servizio presso il Ministero dell'interno è subordinata al possesso da parte dei sottufficiali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del requisito particolare, che verrà accertato dal Ministero dell'interno mediante apposita prova di almeno un'ora, della capacità di svolgere le mansioni di stenografo.

Gli assunti verranno assegnati ad una delle seguenti Prefetture (indicate nell'ordine di maggiore necessità di personale): Bergamo, Firenze, Catanzaro, Forlì, Varese, Foggia, Reggio Calabria, Cremona, Brescia, Vercelli, Chieti, Mantova,

Novara, Alessandria, Como, Modena, Pavia, Padova, Siena, Vicenza, Asti, Nuoro, Perugia, Ravenna, Piacenza, Rovigo, Avellino e Potenza.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di stenografo di 4ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1216 del 20 aprile 1963, con il quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 280 in data 31 gennaio 1964, con il quale fu stralciata dal bando di concorso sopracitato la condotta ostetrica numero uno del comune di Castelnovo Bariano;

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Furegato Pierina	punti	54,729
2. Magri Loretta	»	52,795
3. Moresco Anna Maria	»	51,746
4. Rossi Adriana	»	50,960
5. Altafin Luigina	»	50,021
6. Cattin Giorgia Luigina	»	49,715
7. Marchi Mirella	»	49,501
8. Paparella Fernanda	»	48,541
9. Fozzati Wanda	»	48,466
10. Ferrarese Margherita	»	48,436
11. Salmistraro Arnalda	»	48,375
12. Franceschini Alda	»	47,455
13. Franchi Mara	»	47,402
14. Rumiati Rosina	»	47,247
15. Ferro Maria Elisabetta	»	46 —
16. Benini Malvina	»	44,894
17. Ferrari Regina	»	44,368
18. Monesi Magda	»	43,885
19. Pongan Francesca Alba	»	43,046
20. Antonioli Ivana	»	42,087
21. Dall'Acqua Maria Rosa	»	41,297
22. Vernizzi Idelmina	»	40,396
23. Moretto Liliana	»	40,248
24. Duffini Ismene	»	40,005
25. Antoni Fernanda	»	39,723
26. Bregola Carla	»	39,692
27. Zamana Diomira	»	37,128
28. Panzarini Rosanna	»	37,082

Rovigo, addì 9 luglio 1964

Il medico provinciale reggente: POLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede a fianco indicata:

1) Furegato Pierina: Costa di Rovigo (condotta unica);
2) Magri Loretta: Ficarolo (condotta unica);
3) Moresco Anna Maria: Porto Tolle (condotta consorziale comprendente le località: Boccasette, Cà Zuliani, Pila di Porto Tolle e Scaranello di Contarina).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 9 luglio 1964

Il medico provinciale reggente: POLI

(5688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1962.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 82 del 10 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 85 del 10 gennaio 1964, col quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Viste le rinunzie per la condotta di Carovilli;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle medesime nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1958, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Boari Anna è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa ed assegnata alla condotta ostetrica del comune di Carovilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Campobasso, addì 14 luglio 1964

Il medico provinciale: TURSI

(5799)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.